



· - Rep. DEL 07/02/2023.0000053. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Torino, 13.09.2022

Spett.le Città di Torino

Raccomandata via PEC

urbanistica@cert.comune.torino.it

**Divisione Urbanistica e Qualità Ambiente
Costruito**

Alla c.a. arch. Emanuela CANEVARO

OGGETTO: Osservazione: PEC AMBITO "16.33 GUALA".

A seguito della pubblicazione del PEC relativo all'Ambito "16.33 GUALA" avvenuta in data 16 agosto 2022 con la presente la scrivente società esprime la seguente osservazione:

- Espunzione dal testo dello schema di Convenzione Attuativa dell'ultimo comma dell'articolo 10 relativo alla compensazione del Consumo di Suolo.
- Eliminazione della tavola illustrativa relativa al Consumo di Suolo n. 27 dagli Elaborati Grafici del progetto di P.E.C..
- Eliminazione del capitolo 4.3 - Compensazioni in merito al consumo suolo contenuto nell'Allegato 7 - Documentazione Ambientale VAS.

Come ben noto la società esponente, nel quadro delle intese volte alla definizione della controversia pendente avanti al Tribunale di Torino relativa all'acquisto di due lotti da Cartolarizzazione Città di Torino, ha presentato la proposta di Convenzione Attuativa del PEC per l'Ambito "16.33 GUALA", elemento indispensabile per il perfezionamento dell'ipotizzata transazione.

Nel corso dell'istruttoria amministrativa del P.E.C. in oggetto la scrivente società ha sollevato dubbi sull'applicabilità al caso in esame della Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 06078/126 del 10 dicembre 2019 in quanto, sia il procedimento relativo al PEC GUALA, che quello relativo al PEC MERCATI, hanno ottenuto l'esclusione dalla VAS nel corso del 2012 e, quindi, in data antecedente alla suddetta deliberazione.

A superamento di qualsiasi dubbio interpretativo della situazione sopra riportata è intervenuto l'articolo 35 della L.R. 7 del 31 maggio 2022 che prevede espressamente la non applicazione di misure di compensazione per l'utilizzo del suolo delle aree edificabili inserite nei vigenti PRG.

Il Governo, il 28 luglio 2022, ha impugnato solo alcuni articoli di tale legge ma non la legge stesse né tanto meno l'articolo 35 la cui validità è quindi fatta salva.

La L.R. 7 del 31 maggio 2022 è quindi efficace e valida a far data dal 03 agosto u.s. ed il sopra richiamato articolo 35, non essendo stato oggetto del rilievo parziale da parte del Governo che ha riguardato altri articoli e punti specifici relativi ad altre fattispecie, è pienamente valido ed applicabile .



segue lettera del
pagina 2

Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta società GEFIM SpA, proponente del P.E.C. e della relativa Convenzione Attuativa afferente l'Ambito "16.33 GUALA", richiede, in base a quanto sopra descritto, che dalla Convenzione Attuativa così come pubblicata venga:

- 1) Eliminato qualsiasi riferimento relativo al Consumo di Suolo e al relativo pagamento monetario compensativo di tale utilizzo.
- 2) Vengano eliminate le tavole illustrative, presenti nei documenti oggetto di pubblicazione, relative al Consumo di Suolo.
- 3) Vengano modificati la Relazione Illustrativa e tutti i documenti del P.E.C. ove si prevede l'applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 06078/126 del 10 dicembre 2019 e relativo allegato tecnico, conseguentemente eliminati tutti i conteggi volti alla determinazione dell'indennità compensativa del consumo di suolo

Con ossequio.

GEFIM SPA

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002448 del 15/09/2022

Rep. DEL 07/02/2023.0000053. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino